

Progetto di comunicazione della Commissione

Nuovi orientamenti per la valutazione degli aiuti di Stato che hanno effetti limitati sugli scambi intracomunitari

1. Introduzione

1. La presente comunicazione è diretta a definire un quadro semplificato per la valutazione delle misure di aiuto che, per la loro natura, sono suscettibili di avere effetti solo limitati sugli scambi intracomunitari (in appresso denominate misure “ELS”), e che di conseguenza non dovrebbero porre problemi a livello comunitario. La presente comunicazione fa parte integrante degli sforzi della Commissione per modernizzare e semplificare le norme relative agli aiuti di Stato, offrendo agli Stati membri una maggiore flessibilità nell’elaborazione delle misure d’aiuto pur conservando al tempo stesso il principio di un controllo rigoroso, come richiesto dal trattato.
2. Il criterio dell’effetto prodotto sugli scambi è un elemento costitutivo della definizione di aiuto di Stato di cui all’articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE. Una misura che non incide sugli scambi non costituisce un aiuto di Stato.
3. Tuttavia, la nozione di incidenza sugli scambi di cui all’articolo 87, paragrafo 1 del trattato ha una portata estremamente ampia. “(...) allorché (...) un aiuto finanziario concesso da uno Stato con risorse statali rafforza la posizione di un’impresa nei confronti di altre imprese concorrenti negli scambi intracomunitari, questi sono da considerarsi influenzati dall’aiuto (...). Inoltre, un aiuto può essere idoneo ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri e a falsare la concorrenza, anche se l’impresa beneficiaria, che si trova in concorrenza con le imprese di altri Stati, non partecipa essa stessa alle attività transfrontaliere. Infatti, quando uno Stato membro concede un aiuto a un’impresa, l’offerta interna può risultarne invariata o aumentata, con la conseguenza che le possibilità delle imprese con sede in altri Stati membri di offrire i loro servizi nel mercato di tale Stato membro sono diminuite (...).”¹
4. Il fatto che un aiuto sia concesso per attività puramente locali non esclude, in sé, la possibilità che si produca un effetto sugli scambi fra Stati membri. “(...) non è affatto escluso che una sovvenzione pubblica concessa a un’impresa attiva solo nella gestione di servizi di trasporto locale o regionale e non di servizi di trasporto al di fuori del suo Stato d’origine possa, tuttavia, incidere sugli scambi tra Stati membri”. “Infatti, quando uno Stato membro concede una sovvenzione pubblica a un’impresa, la fornitura di servizi di trasporto da parte della suddetta impresa può risultarne invariata o aumentare, con la conseguenza che le possibilità delle imprese con sede in altri Stati membri di fornire i loro servizi di trasporto nel mercato di tale Stato membro ne sono diminuite (...).”²
5. Inoltre, “(...) l’entità relativamente esigua di un aiuto o le dimensioni relativamente modeste dell’impresa beneficiaria non escludono a priori l’eventualità che vengano

¹ Causa T-55/99 *CETM v Commissione*, Racc. [2000], II-3207, punto 86.

² Sentenza della Corte di giustizia del 24 luglio 2003 nella causa C-280/00 *Altmark* (non ancora pubblicata in raccolta), punti 77 e 78.

influenzati gli scambi tra Stati membri.”³ In settori esposti a una forte concorrenza, si può ritenere che anche un aiuto di un importo molto esiguo possa incidere sugli scambi.⁴

6. La Corte ha tuttavia riconosciuto anche che, in particolari settori economici che non sono esposti a una concorrenza così intensa a livello comunitario, un aiuto di un importo esiguo concesso a un'impresa su un periodo di tempo determinato non incide sugli scambi fra Stati membri. La Commissione ha quindi potuto considerare, nell'ambito del potere discrezionale di cui essa dispone per valutare gli effetti economici delle misure d'aiuto, che, tranne che in determinati settori caratterizzati da particolari condizioni di concorrenza e salvo per quanto riguarda gli aiuti all'esportazione, gli aiuti inferiori agli importi definiti dalla comunicazione relativa agli aiuti de minimis non incidono sugli scambi.⁵ Questa comunicazione è stata successivamente sostituita dal regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis").⁶ Tale regolamento stabilisce che, in caso di aiuti fino a 100 000 euro per impresa su un periodo di tre anni, non ricorrono tutti i criteri di cui all'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE, tranne nel caso del settore dei trasporti, delle attività legate alla produzione, alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti figuranti nell'allegato I del trattato, degli aiuti alle attività connesse all'esportazione, e degli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.
7. Va sottolineato che la presente comunicazione non intende affatto reinterpretare la giurisprudenza delle Corti comunitarie né mettere in discussione la nozione di effetti sugli scambi quale sopra delineata. Piuttosto, come parte del potere discrezionale di cui essa dispone per valutare gli effetti economici delle misure d'aiuto, la Commissione cerca di individuare le caratteristiche delle misure d'aiuto che hanno reso possibile ritenere che esse producano sugli scambi effetti solo limitati, e che possono quindi essere oggetto di una procedura di valutazione semplificata. Tali misure continueranno a costituire un aiuto, e continueranno a dover essere notificate preliminarmente alla Commissione conformemente all'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE.

2. Motivazione economica

8. Anche se è chiaro che tutte le distorsioni della concorrenza e gli ostacoli al mercato comune comportano per la Comunità dei costi che giustificano un determinato tipo di controllo, non tutte le distorsioni sono della stessa entità e comportano gli stessi costi. Dovrebbe quindi essere possibile distinguere delle situazioni in cui la distorsione della concorrenza a livello comunitario è minore.
9. È il caso delle misure che, per la loro natura, hanno conseguenze potenziali limitate al di fuori delle frontiere dello Stato membro in cui sono adottate. Quando gli effetti di una misura sono limitati e per lo più ristretti entro confini nazionali o regionali, la

³ Causa C-142/87, *Belgio v Commissione (Tubemeuse)* Racc. [1990], pag. I-959, punto 43.

⁴ Si veda ad esempio la causa C-113/00, *Spagna v Commissione*, Racc. [2002], pag. I-7601, punti da 30 a 33, in cui la Corte ha statuito che un aiuto a favore degli orticoltori spagnoli di un importo medio di circa 750 euro influiva sugli scambi fra Stati membri.

⁵ Causa C-351/98 *Spagna v Commissione (Plan Renove)*, Racc. [2002], pag. I-8031, punto 52.

⁶ GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30.

scelta delle autorità nazionali in merito all'intervento statale avrà più possibilità di corrispondere ai principi di compatibilità con il mercato comune. In effetti è più probabile che aiuti con effetti limitati sugli altri Stati membri soddisfino i requisiti di compatibilità di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato, cioè che *“non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse”*. Viceversa, è molto più probabile che misure con effetti transfrontalieri considerevoli causino distorsioni significative della concorrenza fra gli Stati membri, e richiedono pertanto una valutazione più attenta del loro effettivo contributo agli interessi comunitari.

10. Fra i possibili effetti negativi che le misure d'aiuto possono avere per gli altri Stati membri, due sono di particolare importanza:
 - a) uno slittamento delle attività economiche verso lo Stato membro che concede l'aiuto. Ciò può portare a un calo della produzione nazionale in altri Stati membri e può provocare, fra l'altro, una diminuzione dell'occupazione, una riduzione del gettito fiscale e minori ripercussioni positive sui fattori di produzione;
 - b) minori possibilità, per le imprese che non beneficiano dell'aiuto (perché non sono ubicate nello Stato membro che lo concede o perché sono escluse dal regime), di investire e di competere con le imprese sovvenzionate. Ciò può assumere la forma di barriere all'ingresso sui mercati esteri o di concorrenza sleale sui mercati nazionali per le imprese non beneficiarie, di prezzi predatori e di altri comportamenti anticoncorrenziali da parte delle imprese sovvenzionate.
11. Per quanto riguarda gli effetti negativi indicati al punto 10 a), va operata una distinzione fra le attività che sono oggetto o meno di commercio internazionale (*“tradable and non-tradable activities”*). Solo gli aiuti in grado di sostenere un'attività oggetto di commercio internazionale hanno tali effetti, poiché solo in questo caso essi incideranno sulle esportazioni o sulle importazioni di prodotti o servizi. Il volume della produzione nazionale di un bene o servizio che non è oggetto di commercio internazionale non ha invece alcun impatto sulla produzione all'estero dello stesso prodotto. Un bene o un servizio che non è oggetto di commercio internazionale può essere definito come un bene o un servizio che: i) per sua natura presenta un interesse limitato dal punto di vista degli scambi, e ii) non è tale da attirare un numero significativo di clienti da un altro luogo⁷.
12. L'assenza di effetti negativi in seguito a un cambiamento di ubicazione non significa che non vengano prodotti effetti negativi come quelli descritti al punto 10 b). Un'impresa che produce un bene che non è oggetto di commercio internazionale può essere presente su diversi mercati nazionali. Se beneficia di un aiuto, la sua posizione può venire a trovarsi rafforzata su tutti quei mercati. Analogamente, un aiuto accordato a un produttore nazionale può creare una barriera all'ingresso per altre imprese.
13. Vi sono tuttavia situazioni in cui questi effetti negativi sono significativamente ridotti per le attività che non sono oggetto di commercio internazionale:

⁷ È improbabile ad esempio che gli aiuti al settore del commercio al dettaglio influiscano sull'offerta degli stessi servizi all'estero. Un aiuto a un grosso parco tematico può essere invece tale da incidere sull'offerta estera. Benché i servizi del parco tematico siano forniti su scala locale, essi sono difatti tali da attrarre clienti non residenti, che potrebbero così essere distolti da altre destinazioni.

- a) a parità di altre condizioni, aiuti di importi esigui conferiscono al beneficiario meno mezzi di influire sulla concorrenza creando ad esempio barriere all'ingresso o espandendosi su mercati esteri;
 - b) gli aiuti accessibili a tutte le imprese che esercitano una data attività, e concessi su base non discriminatoria, hanno meno probabilità di distorcere la concorrenza fra di esse;
 - c) analogamente, gli aiuti ripartiti fra numerosi concorrenti hanno meno probabilità di essere concentrati a livello di un'impresa favorendo comportamenti anticoncorrenziali di uno o più operatori, e hanno più possibilità di andare a vantaggio dei clienti dell'attività sovvenzionata.
14. In base alle considerazioni di cui sopra, la Commissione ritiene che sia possibile semplificare la valutazione delle misure che presentano garanzie sufficienti quanto al loro impatto limitato sugli scambi. Nella valutazione dell'effetto provocato sugli scambi dalle varie misure d'aiuto, appaiono particolarmente rilevanti i seguenti fattori:
- l'importo dell'aiuto;
 - il fatto che l'attività sovvenzionata sia o meno oggetto di commercio internazionale;
 - la struttura della concorrenza sui mercati interessati;
 - l'eventuale potere di mercato dei beneficiari;
 - l'accessibilità dell'aiuto ai vari operatori sul mercato.

3. Ambito di applicazione e modalità dettagliate

15. La presente comunicazione si applica a tutti i settori dell'economia, ad eccezione delle attività legate alla produzione, alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti [dell'agricoltura e] della pesca di cui all'allegato I del trattato CE, così come degli aiuti concessi al settore dei trasporti e degli aiuti concessi al settore del carbone.
16. Come indicato nella precedente sezione, l'incidenza degli aiuti sugli scambi fra gli Stati membri è più limitata per le attività che hanno un carattere marcatamente locale, che non sono svolte in settori eccessivamente concentrati, e che sono accessibili a tutti gli operatori sul mercato.
17. Gli aiuti ad attività oggetto di commercio internazionale possono avere effetti significativi sugli scambi. Gli aiuti a imprese in uno Stato membro possono portare a un aumento della produzione nazionale e a un calo delle importazioni da altri Stati membri e/o a maggiori esportazioni. Inoltre, gli aiuti alle attività oggetto di commercio internazionale possono portare a uno spostamento della produzione, attirando imprese che avrebbero altrimenti potuto investire in un altro Stato membro.
18. Questi tipi di effetti generalmente non si verificano nei settori che non sono oggetto di commercio internazionale. Vi sono tuttavia dei settori, in particolare quelli dei servizi, in cui alcuni segmenti del mercato non sono oggetto di commercio internazionale, ma sono strettamente legati ad attività svolte su segmenti che invece lo sono. Nel settore bancario e assicurativo, ad esempio, vi è uno stretto legame fra le attività al dettaglio, essenzialmente nazionali, e quelle sui mercati internazionali dei capitali: l'insieme del settore va quindi considerato come *tradable*.

19. Vi sono infine settori che sono altamente concentrati e/o che non sono ancora completamente liberalizzati e in cui la concorrenza si sta ancora sviluppando. Il potenziale di investimenti esteri diretti in questi settori è alto, ed è di conseguenza alto il rischio che gli aiuti rafforzino le posizioni dominanti e le barriere all'ingresso. In tutti questi casi – che includono la produzione e la vendita all'ingrosso nelle industrie di rete – è opportuno escludere interamente queste attività dalla presente comunicazione.
20. In base a queste considerazioni, la Commissione ritiene che le regole di valutazione semplificata debbano applicarsi a un numero limitato di attività che, per la loro natura, non producono effetti transfrontalieri significativi e non risultano caratterizzate da alta concentrazione e barriere all'ingresso. L'elenco è specificato nell'allegato I della presente comunicazione.
21. L'individuazione *a priori* delle attività non suscettibili di produrre effetti transfrontalieri significativi non è tuttavia, in sé, sufficiente a garantire che siano evitate ripercussioni negative su altri Stati membri. Come ha mostrato l'analisi di cui sopra, gli aiuti a favore di attività non oggetto di commercio internazionale possono avere considerevoli ripercussioni negative in tutta una serie di situazioni:
- gli aiuti concessi alle imprese che svolgono le attività individuate vengono riorientati verso altri mercati in cui sono presenti i beneficiari;
 - gli aiuti sono di importo elevato;
 - gli aiuti sono utilizzati per creare o mantenere una posizione dominante su certi mercati.
22. Per questi motivi è importante garantire che gli aiuti accordati alle attività individuate siano soggetti a specifiche condizioni dirette a evitare le situazioni sopra descritte. Tali specifiche condizioni devono in particolare assicurare che:
- gli aiuti siano legati a spese ammissibili direttamente sostenute nello svolgere le attività interessate;
 - l'importo dell'aiuto che può essere concesso a un singolo beneficiario sia limitato;
 - gli aiuti siano accordati in modo che i beneficiari non possano utilizzarli per rafforzare la loro posizione nei confronti di altre imprese che svolgono la stessa attività.
23. Le condizioni supplementari seguenti devono garantire che, per le attività elencate all'allegato I, gli effetti negativi degli ELS siano ridotti al minimo:
- (1) gli aiuti ELS saranno limitati al 30% dei costi sostenuti per lo sviluppo dell'attività sovvenzionata; tale limite è definito in termini di costi del progetto;
 - (2) l'importo totale degli aiuti ELS che un'impresa può ricevere, per l'insieme dei progetti, sarà limitato a 3 milioni di euro all'anno, incluso ogni cofinanziamento della Comunità;
 - (3) gli aiuti ELS devono essere accordati attraverso:
 - (3a) un regime aperto a tutte le imprese disposte a esercitare le attività individuate nell'ambito della giurisdizione dell'autorità che lo accorda, secondo criteri oggettivi, e che non consenta che un singolo beneficiario possa ottenere più del 10% dello stanziamento totale del regime effettivamente speso, oppure

(3b) una procedura di gara che garantisca che l'importo dell'aiuto accordato nell'ambito del progetto sia limitato al minimo necessario.

24. Va osservato che l'inclusione di un'attività nell'allegato I non pregiudica affatto la questione di sapere se la specifica misura interessata costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE. Essa significa soltanto che, se la misura in questione costituisce effettivamente un aiuto, può essere oggetto di una valutazione semplificata conformemente ai principi esposti nella presente comunicazione, e può essere considerata compatibile con il mercato comune se sono soddisfatte le condizioni previste nella presente comunicazione.

4. Base per l'autorizzazione e forme degli aiuti

25. La base giuridica per l'approvazione delle misure d'aiuto ELS sarà l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) o l'articolo 87, paragrafo 3, lettera d) del trattato CE. Per poter essere autorizzate come ELS, le misure d'aiuto devono – in modo dimostrabile – facilitare la realizzazione di uno dei seguenti obiettivi comunitari: promozione della ricerca e sviluppo, tutela dell'ambiente, miglioramento quantitativo e qualitativo dell'occupazione, promozione della formazione, capitale di rischio, sviluppo delle PMI, sviluppo regionale, promozione della cultura e conservazione del patrimonio. L'esame degli effetti economici dell'aiuto conformemente ai criteri sopra esposti permetterà di escludere la possibilità che esso comprometta le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Tuttavia, gli Stati membri interessati dovranno anche spiegare chiaramente e succintamente nella notificazione in che modo preciso l'aiuto faciliterà la realizzazione degli obiettivi comunitari. La Commissione si riserva il diritto di chiedere informazioni supplementari se tali elementi non sono spiegati chiaramente nella notificazione.
26. Per essere compatibile col trattato, l'aiuto deve facilitare lo sviluppo di talune attività economiche, cosa che comporta un reale sforzo da parte del beneficiario. L'aiuto non deve inoltre alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Ciò significa che certi tipi di aiuti non potranno mai essere autorizzati nell'ambito degli ELS. In particolare:
- gli ELS non possono essere concessi a imprese in difficoltà finanziaria ai sensi degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione⁸. Per i loro potenziali effetti sulla concorrenza, tali aiuti possono essere autorizzati solo in conformità con detti orientamenti;
 - gli aiuti concessi unicamente per eliminare o ridurre i debiti di un'impresa, anche se non è in difficoltà finanziaria, non possono essere considerati come aiuti che facilitano lo sviluppo di talune attività economiche, e non possono pertanto essere autorizzati nell'ambito degli ELS;
 - sono esclusi dal campo d'applicazione della regola *de minimis* e analogamente non possono essere autorizzati nell'ambito degli ELS gli aiuti ad attività di

⁸ Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2.

esportazioni intra- ed extracomunitarie, cioè gli aiuti direttamente connessi alle quantità esportate, alla costituzione e al funzionamento di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti legate alle attività di esportazione, così come gli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.

27. La Commissione chiederà di conseguenza agli Stati membri di impegnarsi a rispettare tali vincoli. Nel caso in cui gli impegni non vengano rispettati, la Commissione chiederà la restituzione di tutto l'aiuto in questione.
28. Nel caso in cui gli ELS debbano essere pagati al beneficiario attraverso degli intermediari, la Commissione si assicurerà presso lo Stato membro che l'aiuto vada effettivamente a vantaggio dei beneficiari previsti, una volta dedotte spese amministrative ragionevoli.

5. Notifica, trasparenza e relazione

5.1. Notifica e approvazione

29. Tutte le misure ELS restano soggette a notifica e devono essere autorizzate dalla Commissione conformemente all'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE. Gli aiuti devono essere notificati per mezzo del modulo standard preparato dalla Commissione, e deve essere inoltre compilata la scheda di informazioni complementari figurante nell'allegato II dei presenti orientamenti
30. I regimi saranno inizialmente approvati per un periodo di massimo quattro anni. La Commissione si riserva la possibilità di proporre agli Stati membri opportune misure conformemente alla procedura di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 659/1999⁹, se risulta che una particolare misura sta avendo effetti imprevisti sulla concorrenza o sugli scambi nella Comunità.

5.2. Calcolo del limite massimo di aiuto per beneficiario e cumulo

31. L'importo massimo degli aiuti ELS espresso come equivalente sovvenzione non può superare 3 milioni di euro all'anno per impresa indipendente. Il carattere d'indipendenza di un'impresa sarà determinato a livello dello Stato membro interessato conformemente al metodo definito nella raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.¹⁰ Nel caso in cui l'aiuto sia versato attraverso intermediari, l'osservanza di questo limite massimo sarà determinata a livello del beneficiario finale.
32. Nel caso di aiuti pagabili in più rate e di aiuti sotto forma di abbuoni di interessi, l'equivalente sovvenzione sarà calcolato conformemente alla comunicazione della

⁹ Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE, GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

¹⁰ GU C 118 del 20.5.2003, pag. 5.

Commissione relativa al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione.¹¹

33. Nel caso di forme di aiuto meno trasparenti, come conferimenti di capitale, prestiti agevolati, anticipi rimborsabili o garanzie, ai fini della presente comunicazione l'importo dell'aiuto ELS sarà sempre calcolato tenendo conto di tutto l'importo conferito, anticipato o garantito rispetto all'importo massimo autorizzato.
34. Qualora vengano combinati diversi strumenti, l'importo dell'aiuto ELS cumulato non può superare il limite massimo. Nel caso ad esempio di un'impresa che riceva una sovvenzione di 2 000 000 di euro e una garanzia su un prestito, l'importo del prestito coperto dalla garanzia non può superare 1 000 000 di euro.
35. Ad eccezione dell'aiuto *de minimis*, gli ELS non possono essere cumulati con altri aiuti nell'ambito di uno stesso progetto.
36. A causa delle difficoltà nello stabilire il limite massimo del loro valore, e delle difficoltà nel controllare i cumuli, la Commissione non autorizzerà aiuti sotto la forma di esenzioni o deduzioni di imposta a meno che lo Stato membro non possa garantire che, anche nel caso più estremo, i limiti massimi degli ELS non saranno superati, e che l'aiuto sarà registrato nella banca dati di cui alla sezione 5.3.

5.3. Controllo e trasparenza

37. Per assicurare che le misure di aiuto ELS non provochino distorsioni inaccettabili degli scambi e della concorrenza, è fondamentale garantire che siano predisposti adeguati meccanismi in materia di controllo e di trasparenza. Tali meccanismi devono prevedere come minimo:
 - la verifica sistematica dell'indipendenza di ogni impresa beneficiaria degli aiuti ai sensi della presente comunicazione, conformemente al metodo definito nella raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;
 - misure che garantiscano che l'importo degli aiuti concessi non superi i limiti sopra esposti;
 - misure che garantiscano che gli ELS non vengano cumulati con altri aiuti relativamente ai costi di un medesimo progetto.
38. Tenuto conto dell'ampia gamma di obiettivi per i quali gli aiuti possono essere concessi, e il numero elevato di autorità che concedono gli aiuti in ogni Stato membro, la Commissione ritiene che il solo modo di fornire tali garanzie sia quello di istituire un'unica banca dati in ogni Stato membro, che possa essere consultata da tutte le autorità interessate e dalla Commissione, e che consenta come minimo la verifica delle disposizioni specificate al punto 37. Per motivi di trasparenza, questa banca dati dovrebbe inoltre essere pubblicamente accessibile via Internet. L'approvazione degli aiuti sarà di conseguenza condizionata alla costituzione di una tale banca dati

¹¹ GU C 273 del 9.9.1997, pag. 3.

39. Gli Stati membri dovranno presentare delle relazioni annuali sui regimi conformemente alle disposizioni generali stabilite dalla Commissione.

2. Conclusioni

40. La Commissione intende applicare le disposizioni della presente comunicazione fino al 31 dicembre 2006. Per quanto riguarda gli aiuti notificati, la comunicazione si applicherà solo alle notifiche presentate alla Commissione dopo la sua entrata in vigore. Non si applicherà agli aiuti cui è stata data esecuzione illegalmente in violazione dell'obbligo di notifica dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE prima della sua entrata in vigore. Gli aiuti illegali cui è stata data esecuzione dopo l'entrata in vigore della presente comunicazione saranno esaminati in base ai criteri ivi previsti solo se al momento in cui è stata data esecuzione alla misura erano soddisfatte tutte le condizioni in essa stabilite.
41. Dato che l'approccio della presente comunicazione si allontana dai precedenti metodi di controllo degli aiuti di Stato, e dato che riguarda un ambito di rapido sviluppo dell'economia comunitaria, la Commissione si riserva il diritto di adattarlo alla luce dell'esperienza acquisita. Qualora ciò risultasse utile, essa potrà anche chiarire ulteriormente questo approccio su particolari questioni.
42. Come sopra indicato, la presente comunicazione è diretta a fornire un approccio alternativo più flessibile per l'autorizzazione di aiuti che hanno effetti limitati sugli scambi. Essa non modifica in alcun modo i regolamenti, le decisioni, gli orientamenti, le discipline o le comunicazioni esistenti della Commissione. Gli Stati membri possono pertanto continuare come prima ad accordare aiuti ai sensi di tali strumenti, notificandoli preliminarmente alla Commissione ove necessario. Tuttavia, come sopra indicato, gli aiuti concessi in virtù dei presenti orientamenti non possono in alcun caso venire cumulati con aiuti accordati in virtù di altri testi comunitari per il medesimo progetto.

Allegato I

CODICE NACE	ATTIVITÀ
10.30	Estrazione ed agglomerazione di torba
14	Altre industrie estrattive
22.12	Edizione di giornali
22.13	Edizione di riviste e periodici
22.2	Stampa ed attività dei servizi connessi alla stampa
26.52	Produzione di calce
26.53	Produzione di gesso
26.6	Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo, cemento o gesso
26.7	Taglio, modellatura e finitura di pietre ornamentali e per l'edilizia
40.30	Produzione e distribuzione di calore
45.1	Preparazione del cantiere edile
45.3	Installazione dei servizi in un fabbricato
45.4	Lavori di completamento degli edifici
50.2	Manutenzione e riparazione di autoveicoli
50.4	Commercio, manutenzione e riparazione di motocicli, accessori e pezzi di ricambio
50.5	Vendita al dettaglio di carburanti per autotrazione
Da 52.1 a 52.7	Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati Riparazione di beni di consumo personali e per la casa
55	Alberghi e ristoranti
70.1 e 70.2	Attività immobiliari conto proprio Locazione di beni immobili
71.1 e 71.4	Noleggio di autovetture Noleggio di beni per uso personale e domestico
da 74.1 a 74.8	Consulenza Altre attività di servizi alle imprese
75	Amministrazione pubblica (eccetto 75.22, "Difesa nazionale")
80	Istruzione
85	Sanità e assistenza sociale
90	Smaltimento dei rifiuti solidi, delle acque di scarico e simili
91	Attività di organizzazioni associative
92.5	Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali
93	Servizi alle famiglie (inclusi servizi di lavanderia e pulitura a secco, servizi dei parrucchieri e attività simili)